

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Proroga e modifica del 28 novembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

È prorogata la validità del decreto del Consiglio federale del 3 ottobre 2000¹ che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie.

II

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2000 al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie:

CONVENZIONE ADDIZIONALE 2000 AL CCL PER LE COSTRUZIONI FERROVIARIE DEL 16 MARZO 1998

Art. 1 In generale

¹ In virtù dell'articolo 2 della presente convenzione, hanno in via di massima diritto a un adeguamento salariale ... tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi; ciò vale anche per i lavoratori stagionali che nel 1999 hanno lavorato almeno sei mesi in un'impresa edile svizzera e nel 2000 lavorano di nuovo nella stessa impresa.

Per gli altri lavoratori gli adeguamenti salariali devono essere convenuti individualmente tra datore di lavoro e lavoratore.

² Il diritto all'adeguamento salariale in virtù dell'articolo 2 della presente convenzione presuppone, oltre a quanto previsto al capoverso 1 del presente articolo, la capacità lavorativa completa.

Art. 2 Adeguamento salariale 2000

1. Aumento salariale:

¹ FF 2000 4513-4514

¹ I lavoratori di cui all'articolo 1 capoverso 1 della presente convenzione hanno diritto ... a un adeguamento dei salari individuali (effettivi) ...

Questo adeguamento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e, in caso di occupazione al 100 per cento, ammonta a:

<i>Classe salariale</i>	<i>Lavoratore con salario orario per tutte le categorie</i>	<i>Lavoratore con salario mensile per tutte le categorie</i>
Capi (V)	fr. 0.55 / ora	fr. 100.- / mese
Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie (A)	fr. 0.55 / ora	fr. 100.- / mese
Lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali (B)	fr. 0.55 / ora	fr. 100.- / mese
Lavoratori delle costruzioni ferroviarie (C)	fr. 0.55 / ora	fr. 100.- / mese

Per i lavoratori a tempo parziale con salario mensile l'adeguamento generale si riduce in funzione del loro grado di occupazione.

2. Pagamento forfettario:

¹ I lavoratori di cui all'articolo 1 capoverso 1 della presente convenzione ricevono inoltre un versamento unico di fr. 600.- (...) Per i lavoratori a tempo parziale anche questo importo si riduce in funzione del loro grado di occupazione. Per i lavoratori stagionali il diritto ammonta a fr. 100.- per ogni mese che essi, nel primo semestre del 2000, hanno lavorato presso lo stesso datore di lavoro.

² Gli aumenti salariali ... liberamente concessi dal datore di lavoro (...) ² possono essere interamente dedotti dal pagamento forfettario.

3. Adeguamento dei salari base:

I salari base ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1b CCL vengono aumentati in tutte le classi salariali per

- i lavoratori con salario mensile di fr. 100.-
- i lavoratori con salario orario di fr. 0.55

Ne risultano i seguenti importi:

Classi salariali			
V	A	B	C
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

² A contare dal 1° gennaio 2000.

5100.- / 28.45	4420.- / 24.55	4075.- / 22.55	3610.- / 20.05
----------------	----------------	----------------	----------------

Art. 3 Ore flessibili (modifica dell'art. 12 cpv. 5 CCL «ore flessibili»)

L'articolo 12 capoverso 5 CCL per le costruzioni ferroviarie viene modificato come segue:

- a. **Concetto:** (rimane immutato)
- b. **Estensione:** (rimane immutato)
- c. **Conteggio mensile e compensazione:** le ore flessibili accumulate nonché gli straordinari devono figurare in modo dettagliato sul conteggio mensile del salario. Le ore flessibili eccedenti (ore in eccesso) devono essere interamente compensate con tempo di pari durata al più tardi dal gennaio dell'anno successivo fino alla fine di marzo. Le ore flessibili che non sono state ancora compensate devono essere riportate a zero nel mese di aprile con un supplemento di tempo del 12,5 per cento.
- d. **Disposizioni particolari:** si devono osservare le seguenti disposizioni:
 - aa. le ore flessibili mancanti (ore in difetto) possono essere computate sulle pretese salariali alla fine del rapporto di lavoro solo se sono imputabili a una colpa del lavoratore e se tale computo è congruo;
 - bb. l'impresa comunica il più presto possibile ai lavoratori tutte le differenze di oltre un giorno rispetto al calendario di lavoro. Le esigenze dei lavoratori devono essere prese in considerazione per quanto possibile e secondo i principi della buona fede;
 - cc. le ore flessibili mancanti (ore in difetto) non possono essere computate o dedotte dal diritto alle vacanze, a meno che non siano state causate dal lavoratore stesso. Per fissare il periodo delle vacanze e il godimento delle vacanze si applicano le disposizioni dell'articolo 13 capoverso 5 CCL;
 - dd. se in caso di intemperie ai sensi dell'articolo 20 CCL, invece di far valere le ore perse presso l'assicurazione contro la disoccupazione, si effettua il computo sulle ore flessibili, si applicano le condizioni stabilite in questo articolo.
- e. **Altre soluzioni:** l'impresa può fissare, in via eccezionale, una soluzione più ampia o un modello di orario di lavoro diverso, qualora particolari condizioni aziendali o regionali lo richiedessero. Il datore di lavoro è tenuto a presentare per iscritto ai lavoratori la soluzione prevista ed anche a motivarla. I lavoratori hanno diritto ad essere consultati. La soluzione aziendale va notificata alla Commissione professionale paritetica per le costruzioni ferroviarie al momento dell'entrata in vigore. Se tale soluzione viola le disposizioni del contratto collettivo di

lavoro o della legge, la Commissione professionale paritetica può presentare un'opposizione motivata.

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2000.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

28 novembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2487a